OGGETTO: PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE F.LLI IBBA PROLUNGAMENTO VIA CAMPANELLI -ZONA "C" - SOTTOZONA "C2ru"

COMMITTENTI:

- Pitzalis Antonio Maria
- Ibba Raffaele
- Ibba Salvatore
- Ibba Fausto, Ibba Federico, Ibba Stefania, Ligia Marinella
- Ibba Antonio Gaetano
- Ibba Giulio

PROGETTISTI:

Arch. FRANCESCO IBBA C.so Italia n°28 Cabras (OR) 09072 tel/fax: 0783 461884

email: archibba@libero.it posta certificata: f.ibba@archor.it

Arch. FRANCESCO PIGA

Via T. Busachi n° 7 Oristano 09170 tel.: 0783 096965

email: arch.piga@gmail.com

Regione Autonoma della Sardegna



Comune di Oristano



SCHEMA DI CONVENZIONE

AGGIORNAMENTO

ALLEGATO 6

DICEMBRE 2015

spazio riservato ai provvedimenti comunali e degli enti incaricati:

COMUNE DI ORISTANO

Provincia di Oristano

Convenzione tra il Comune di Oristano ed i signori Ibba Federico e più, per la lottizzazione dei terreni posti in Via Ernesto Campanelli ricadenti nella zona C2ru.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila_______, addì _______ del mese di _______ in Oristano, nella Casa Comunale presso gli uffici del Comune, in Piazza Eleonora, Palazzo Campus-Colonna, avanti a me dott. Luigi Mele, Segretario Generale del Comune di Oristano, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato a rogare nella forma pubblica amministrativa gli atti in cui il Comune è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000 senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, si sono costituiti:

- 1. L'ing. Giuseppe Pinna, nato a Marrubiu il 19/09/1962, Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Oristano, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene in questo atto, in rappresentanza e per conto del Comune di Oristano, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000 e dell'art. 69 del vigente Statuto C.F.00052090958, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Ente";
- 2. Ibba Andrea, nato a Solanas il 28/05/1964, residente a Solanas di Cabrasche in via Principessa Iolanda n. 16, CF BBI NDR 64E28 B314U, interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Sig.:
 - Ibba Antonio Gaetano, nato a Cabras il 16/12/1930, residente a Solanas di Cabras in via Principessa Iolanda n. 10, CF BBI NNG 30T16 B314K, proprietario del terreno distinto al Catasto al F° 6 mappali 1199 e 1210 rispettivamente di mq 3387 e 70, e proprietario per la quota di 9/45 dei terreni distinto al Catasto al F° 6 Mappali 1201 e 1202 rispettivamente di 113 e 84 mq, giusta procura speciale in data 04/08/2006 a rogito dott. Sergio Pinna notaio in

- Oristano Repertorio n. 3511 raccolta n. 1070 allegata al presente atto sotto la lettera "A";
- 3. Ibba Salvatore, nato a Cabras il 16/12/1930, residente a Solanas di Cabras in via Principessa Iolanda n. 12, CF BBI SVT 30T16 B314K proprietario del terreno distinto al Catasto al F° 6 mappali 1197 e 1208 rispettivamente di mq 3343 e 97, e proprietario per la quota di 9/45 dei terreni distinto al Catasto al F° 6 Mappali 1201 e 1202 rispettivamente di 113 e 84, mq che interviene nel presente atto in proprio;
- 4. Ibba Fausto, nato a Cabras il 05/05/1969, residente a Solanas di Cabras in via San Pietro n. 22, CF BBI FST 69E05 B314Q proprietario per la quota di 2/9 del terreno distinto al Catasto al F° 6 mappali 1198 e 1209 rispettivamente di mq 3399 e 76, e proprietario per la quota di 2/45 dei terreni distinto al Catasto al F° 6 Mappali 1201 e 1202 rispettivamente di 113 e 84, mq che interviene nel presente atto in proprio;
- 5. Ibba Federico, nato a Cabras il 18/05/1974, residente ad Oristano in Via 25 Luglio 1943 n. 14, CF BBI FRC 74E18 B314Z proprietario per la quota di 2/9 del terreno distinto al Catasto al F° 6 mappali 1198 e 1209 rispettivamente di mq 3399 e 76, e proprietario per la quota di 2/45 dei terreni distinto al Catasto al F° 6 Mappali 1201 e 1202 rispettivamente di 113 e 84, mq che interviene nel presente atto in proprio;
- 6. Ibba Stefania, nata a Oristano il 05/09/1967, residente a Torregrande, Comune di Oristano, in Via degli Abruzzi n. 4, CF BBI SFN 67P45 G113Z proprietaria per la quota di 2/9 del terreno distinto al Catasto al F° 6 mappali 1198 e 1209 rispettivamente di mq 3399 e 76, e proprietaria per la quota di 2/45 dei terreni distinto al Catasto al F° 6 Mappali 1201 e 1202 rispettivamente di 113 e 84, mq che interviene nel presente atto in proprio;
- 7. Ligia Marinella, nata a Cabras il 16/08/1949, residente a Solanas di Cabras in via San Pietro n. 22, CF LGI MNL 49M56 B314Q proprietaria per la quota di 3/9 del terreno distinto al Catasto al F° 6 mappali 1198 e 1209 rispettivamente di mq 3399 e 76, e proprietaria per la quota di 3/45 dei terreni distinto al Catasto al F° 6 Mappali 1201 e 1202 rispettivamente di

- 113 e 84, mq che interviene nel presente atto in proprio;
- 8. Ibba Giulio, nato a Cabras il 16/02/1935, residente a Solanas di Cabras in via Magellano n. 23, CF BBI GLI 35B16 B314G proprietario del terreno distinto al Catasto al F° 6 mappali 1200 e 1211 rispettivamente di mq 3560 e 139, e proprietario per la quota di 9/45 dei terreni distinto al Catasto al F° 6 Mappali 1201 e 1202 rispettivamente di 113 e 84, mq che interviene nel presente atto in proprio;
- 9. Ibba Raffaele, nato a Cabras il 11/09/1939, residente a Solanas di Cabras in via San Pietro n. 34, CF BBI RFL 39P11 B314V proprietario del terreno distinto al Catasto al F° 6 mappali 1241 e 1243 rispettivamente di mq 1957 e 84, e proprietario per la quota di 9/45 dei terreni distinto al Catasto al F° 6 Mappali 1201 e 1202 rispettivamente di 113 e 84, mq che interviene nel presente atto in proprio;
- 10. Pitzalis Antonio Maria, nato a Samugheo il 10/10/1946, residente a Oristano in via Cagliari n. 278, CF PTZ NNM 46R10 H756D proprietario del terreno distinto al Catasto al F° 6 mappali 1242, 1244 e 1203 rispettivamente di mq 1293, 102 e 110 che interviene nel presente atto in proprio.

I comparenti della cui identità personale, sono certo, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia fattane dagli stessi in accordo tra loro e col mio consenso, convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO

Che i sopraelencati comparenti, proprietari lottizzanti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.28 della legge 17/08/1942 n°1150, successive modifiche e integrazioni, hanno presentato al Comune di Oristano domanda con allegato progetto inteso ad ottenere l'approvazione del piano di lottizzazione del terreno di loro proprietà sito in in Via Ernesto Campanelli ricadenti nella zona C2ru.

Che giuste le intese intervenute tra le parti occorre regolarizzare:

a) la cessione gratuita al Comune delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e

secondaria;

- b) la realizzazione da parte dei lottizzanti e loro successori o aventi causa delle opere di urbanizzazione primaria;
- c) il passaggio in piena disponibilità del Comune di Oristano delle opere di urbanizzazione anche agli effetti della successiva manutenzione.

Che il Piano di Lottizzazione, è costituito dagli elaborati di seguito elencati che, pur non materialmente allegati, costituiscono parte essenziale ed integrante del presente atto e si trovano depositati presso il Settore Sviluppo del Territorio – Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale. Le parti mi dichiarano di aver già sottoscritto gli elaborati per integrale accettazione.

ALLEGATI 1	RELAZIONE TECNICA E NORME DI ATTUAZIONE	AGG. DIC. 2015
2	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
3	RELAZIONE PAESAGGISTICA	AGG. GENN. 2015
4	INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE	
5	STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA	AGG. NOV. 2013
6	SCHEMA DI CONVENZIONE	AGG. DIC. 2015
7	CALCOLO LUMINANZA STRADA INTERNA ALLA LOTTIZZAZIONE	AGG. GENN. 2015
8	COMPUTO METRICO	AGG. GENN. 2015
TAVOLE		
1	INQUADRAMENTO GENERALE	
2	RILIEVO STRUMENTALE	
3	AZZONAMENTO	AGG. GENN. 2015

4	PLANIVOLUMETRICO (sostituzione tavola)	AGG. GENN. 2015
5	TIPI EDILIZI	AGG. GENN. 2015
6	SCHEMA DEGLI IMPIANTI E ALLACCI ALLE INFRASTRUTTURE	AGG. GENN. 2015
7	FOTOSIMULAZIONI	AGG. GENN. 2015
8	PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEGLI IMPIANTI	
8A	SEZIONE STRADALE	AGG. DIC. 2015

che le dice oggetto della convenzione manno una supernete territoriate di 17701 il

Tutto ciò premesso, tra le parti sopracostituite si stipula quanto segue:

Articolo 1

La premessa fa parte integrante della presente convenzione.

Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni contenute nella normativa e negli strumenti urbanistici vigenti.

Nelle aree oggetto della presente convenzione resta salva la potestà del Comune di Oristano in materia di disciplina del territorio e di pianificazione urbanistica.

Articolo 2

I Signori sopra generalizzati, lottizzanti, assumono l'impegno verso il Comune di Oristano, anche per i loro successori o aventi causa, di attuare la lottizzazione dei terreni posti in Oristano dell'estensione complessiva di mq. 17781 distinti in catasto al Foglio 6 particelle 1197, 1198, 1199,

1200,	1201,	1202,	1203,	1208,	1209,	1210,	1211,	1241,	1242,	1243	e 12	244,	sottop	osti	2
lottizz	azione,	giusta	Tavola	a	r	nenzior	nata ne	lla suir	ndicata	delibe	ra de	el C.	C. n°		
nell'os	servanz	za del	P.U.C.	adotta	to dal	C.C.	con del	ibera r	n°	del		e pi	ubblica	to sı	ıl
B.U.R	.A.S. n	0	_del	·											

Per l'esecuzione delle necessarie opere di urbanizzazione, qualificate come lavori pubblici sotto soglia comunitaria da realizzarsi da parte dei soggetti privati titolari di un permesso di costruire, i lottizzanti si obbligano al rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento all'art. 3 commi 8 e 9 della L.R. n. 5/2007 sui lavori pubblici.

I lottizzanti, in tal senso, si obbligano ad individuare l'impresa esecutrice dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione tra le ditte in possesso della necessaria qualificazione o certificazione commisurata alla natura ed all'importo delle opere da realizzarsi.

I lottizzanti si obbligano a presentare al Comune, almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione, la documentazione relativa all'impresa appaltatrice prescelta attestante il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 24 della Legge Regionale 7 Agosto 2007 n. 5.

I lottizzanti si obbligano a trasmettere al Comune copia del verbale di consegna dei lavori.

I lottizzanti si obbligano ad apportare in corso d'opera quelle modifiche ed integrazioni all'esecuzione dei lavori, purché di carattere non sostanziale, che l'Ufficio Tecnico Comunale ritenesse necessarie.

I lottizzanti si obbligano ad assoggettarsi alle eventuali verifiche periodiche nel corso dei lavori che il Comune potrà disporre, mediante sopralluoghi da parte dei funzionari dei propri settori competenti, per accettare la corrispondenza delle opere eseguite ed il rispetto di tutti gli obblighi assunti col presente atto.

Nessuna variazione potrà essere apportata al progetto delle opere di urbanizzazione da parte dell'Appaltatore o dai lottizzanti, ad eccezione di varianti in corso d'opera qualora ricorra uno dei

motivi indicati all'art. 132 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., previa approvazione del Comune, sentito il progettista e il direttore dei lavori.

I lottizzanti si obbligano a mantenere a proprio carico efficienza, manutenzione e pulizia delle opere realizzate, a rispettare quanto previsto dalle vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare a quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008; si obbligano, altresì, a mantenere la responsabilità civile per eventuali danni a terzi fino a quando le opere non saranno consegnate al Comune di Oristano.

In caso di alienazione parziale o totale delle aree oggetto della presente convenzione, gli oneri relativi all'esecuzione delle opere di urbanizzazione gravano anche sugli aventi causa dell'alienante, indipendentemente da eventuali diverse o contrarie cause di vendita.

Nel caso previsto dal comma precedente, le garanzie già presentate dai lottizzanti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta garanzie a sostituzione o integrazione.

L'attuazione del Piano di Lottizzazione deve avvenire a cura e spese dei lottizzanti nel rispetto delle norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Comunale, delle norme della presente convenzione e degli allegati al Piano di Lottizzazione.

Articolo 3

Si da atto che il Piano di Lottizzazione prevede la ripartizione della superficie interessata in modo che siano ceduti al Comune di Oristano e destinati alla viabilità di cui per strade mq 1541 per marciapiedi mq 850, a parcheggi mq 187, al verde e servizi pubblici mq 423; dette superfici sono distinte in catasto come segue:

a) per viabilità: Foglio mappali	_;
b) per parcheggi: Foglio mappali	
c) per servizi e verde pubblico: Foglio mappali	, secondo le risultanze del
tipo di frazionamento redatto su estratto di mappa n°	del approvato

dall'Ufficio del Territorio di Oristano in data	al n°	, che in originale si
allega al presente atto sotto la lettera "".		
Le aree di cui sopra vengono cedute a corpo, dai sudde	etti lottizzzanti	proprietari al Comune di
Oristano, che accetta. Gli alienanti lottizzanti,	,	le assicurano libere
da vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, così co	me ad oggi pos	ssedute ed a loro pervenute
in forza dei seguenti titoli.		
Si prevede anche in parte la MONETIZZAZIONE degli S	TANDARDS	ai sensi dell'Art. 5 LINEE
GUIDA per la monetizzazione delle aree standards (Stand	lards Richiesti	S1+S2+S3= mq 1.056,48 –
Aree Standards Cedute mq 423,00) x €/mq (60 % di 40,00)) = TOT. Mor	netizzazione € 15.203,52

Articolo 4

Tutte le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere eseguite a cura dei lottizzanti loro successori o aventi causa secondo le prescrizioni che verranno fissate all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo e che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

I lottizzanti si impegnano ad eseguire le seguenti opere di urbanizzazione primaria:

- la viabilità atta a consentire la transitabilità, compresa la pavimentazione bituminosa;
 l'esecuzione dei marciapiedi e la loro pavimentazione; l'esecuzione delle piste ciclabili previste;
- la rete di smaltimento delle acque bianche e delle acque nere;
- la rete idrica;
- la rete di elettrificazione primaria;
- la rete telefonica;
- l'impianto di illuminazione pubblica;
- piantumazione di essenze arboree e di prato nelle aree verdi.

Oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui sopra, con la stipula del presente atto il lottizzante si impegna altresì a realizzare quota parte delle opere di urbanizzazione generali, cioè di

quelle necessarie affinchè la lottizzazione sia collegata al resto delle infrastrutture urbane, così come definite dallo studio approvato con delibera della G.C. n. 220 del 27/11/2015, secondo la specifica definita con il competente Ufficio Urbanizzazioni, ovvero a contribuire pro quota alle spese del Consorzio dei lottizzanti, secondo la ripartizione stabilite dalla citata deliberazione n. 220/2015, nella fattispecie così individuata:
edificazione mc 10.224.08 contributo €/mc 8.10 Totale contributo € 82.815.05

spese dei Consorzio dei fottizzanti, secondo la ripartizione stabilite dalla citata deliberazione n.
220/2015, nella fattispecie così individuata:
edificazione mc 10.224,08 contributo €/mc 8,10 Totale contributo € 82.815,05
Il contributo di cui sopra dovrà essere versato con le seguenti modalità:
per € entro il
per € entro il
per € entro il
A garanzia del corretto adempimento di cui ai punti precedenti, il Lottizzante ha presentato idonea
polizza fideiussoria dell'importo di €, maggiorato degli interessi legali, per
complessivi €
Il titolo abilitativo per l'edificazione all'interno dei lotti potrà essere rilasciato, nei modi di legge, a
seguito dell'ottenimento del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria relative ai lotti stessi, ai sensi dell'art. 28 delle NTA del PUC. In particolare, dovranno
essere realizzate e idonee all'uso:
□ la viabilità, i parcheggi e le relative pavimentazioni, ad eccezione dello strato di usura, che
dovrà essere completato prima del collaudo finale;
□ le reti idriche, fognarie, di alimentazione elettrica;
□ la predisposizione delle linee per la telefonia e telecomunicazioni;
Resta inteso che l'agibilità dei singoli edifici sarà subordinata alla verifica della funzionalità delle
opere di urbanizzazione. In particolare, dovranno essere realizzate e idonee all'uso:
□ la viabilità, i parcheggi e le relative pavimentazioni, ad eccezione dello strato di usura, che

dovrà essere completato prima del collaudo finale;

le reti idriche, fognarie, di alimentazione elettrica;

la predisposizione delle linee per la telefonia e telecomunicazioni;

E' fatto comunque obbligo ai lottizzanti, o loro successori o aventi causa, di provvedere entro un termine non superiore a dieci anni dalla data della firma della presente convenzione, alla ultimazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria, compresi gli allacciamenti, previsti nel piano di lottizzazione e nel progetto esecutivo di tali opere.

L'importo delle opere di urbanizzazione primaria, così come definito dal computo metrico allegato al Piano di Lottizzazione ammonta complessivamente a € 256.775,70.

Successivamente alla consegna delle opere, le spese di manutenzione saranno a carico del Comune.

I lottizzanti si obbligano per sé e per i suoi successori ed aventi causa e diritto ad assumere tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti competenti per allacciare le reti tecnologiche della lottizzazione (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti, il tutto in conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi;

Articolo 5

Sono a carico dei richiedenti la concessione edilizia per l'edificazione dei singoli lotti, gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione per la misura che sarà in vigore all'atto del rilascio delle singole concessioni edilizie, nei termini e con le modalità stabilite dalla Amministrazione Comunale in ampliamento del D.P.R. 06/06/2001 n°380 o di future norme edificatorie.

Avendo il piano di lottizzazione previsto obbligatoriamente per ogni singolo lotto un ricorso all'approvvigionamento energetico dal solare pari ad almeno 2 kWp di fotovoltaico e 80% di acqua calda sanitaria ottenuta da solare termico, gli oneri di urbanizzazione saranno ridotti del 15% così come previsto dalle LINEE GUIDA per la redazione dei Piani di Riqualificazione Urbanistica nelle aree C2ru, C2ru.f.

Articolo 6

A garanzia della corretta esecuzione dei lavori delle opere di urbanizzazione, l'Amministrazione provvederà a nominare un collaudatore in corso d'opera, con oneri a carico dei lottizzanti, che opererà nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici. Della nomina verrà data formale comunicazione ai lottizzanti.

Il collaudo delle opere avverrà in corso d'opera, a cura del Collaudatore nominato dal Comune di Oristano.

Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo, sono a carico dei lottizzanti.

In caso di accertamento di eventuali difformità esecutive rispetto ai progetti presentati, i lottizzanti provvedono, a propria cura e spese, ad eseguire i conseguenti interventi correttivi indicati dal Collaudatore entro il termine che verrà fissato dal Comune.

Per il collaudo finale delle opere dovranno essere formalmente trasmessi al Collaudatore, anche per il tramite del Comune di Oristano:

- a) tutti gli atti di natura tecnica ed economica predisposti dalla Direzione dei Lavori, compreso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, sottoscritto dall'Impresa esecutrice dei lavori stessi;
- b) le certificazioni e le omologazioni dei materiali posati previste da specifiche norme di legge;
- c) le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati, rese dalle Ditte installatrici ai sensi della vigente normativa;
- d) i disegni esecutivi delle opere, in formato cartaceo e digitale, aggiornati con le eventuali modifiche apportate in corso d'opera;
- e) eventuali certificazioni di collaudo delle reti installate rilasciati dagli Enti erogatori/gestori dei pubblici servizi, ove necessario in base a specifiche normative di settore.

Il collaudo delle opere di urbanizzazione è disciplinato dalla Legge Regionale n. 5 /2007 e dal D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

Entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'emissione del Certificato di Collaudo, il Comune

provvede alla definitiva approvazione delle opere realizzate e alla contestuale presa in consegna delle stesse.

Con la presa in consegna delle opere di urbanizzazione viene trasferito al Comune anche l'onere della manutenzione straordinaria delle opere, nonché ogni responsabilità connessa all'uso delle stesse, ferma restando la garanzia decennale dell'esecuzione delle stesse ai sensi dell'art. 1669 del Codice Civile.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla richiesta e convalida di collaudi parziali delle opere di urbanizzazione, nonché alla presa in consegna provvisoria unicamente per lotti funzionali e funzionanti, previo collaudo favorevole.

In caso di accertamento di eventuali difformità esecutive rispetto ai progetti presentati, i lottizzanti provvedono, a proprie spese ad eseguire i conseguenti interventi correttivi entro il termine fissato dal Comune.

Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma del presente articolo, il Comune può provvedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, addebitandone le spese ai lottizzanti.

Articolo 7

L'importo di cui sopra è commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria previsti nella presente convenzione all'art. 4. I lottizzanti hanno l'obbligo di costituire una copertura fidejussoria integrativa, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta da parte del Comune, qualora l'importo di cui al comma 1 si riveli insufficiente per effetto dell'aumento dei costi di costruzione.

La fidejussione è svincolata su richiesta dei lottizzanti dopo che l'Amministrazione Comunale avrà accertato l'avvenuta esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le opere di urbanizzazione previste dalla presente convenzione e a seguito del collaudo previsto dall'art. 6. la parziale esecuzione delle opere non dà diritto allo svincolo della fidejussione, che rimarrà in essere fino al collaudo, con esito positivo, di tutte le opere, anche eseguito per stralci funzionali precedentemente autorizzati nei modi di legge.

Articolo 8

Il Lottizzante, come in atto costituita e rappresentata, presta al Comune le più ampie garanzie di legge contro ogni caso di evizione anche parziale, turbative e molestie. Gli effetti attivi e passivi del presente atto decorrono da oggi per tutte le conseguenze utili ed onerose.

Articolo 9

Articolo 10

Si dispensa il Conservatore dei Registri immobiliari dall'iscrizione di ipoteca legale sugli immobili oggetto del presente contratto.

Articolo 11

- 1. In caso di inadempimento o di violazione delle norme della presente convenzione, il Comune notifica ai lottizzanti una diffida ad adempiere entro un termine fissato.
- 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune ha facoltà di eseguire d'ufficio le opere stesse e il loro completamento nonché di avvalersi delle garanzie previste dall'art. 7 della

presente convenzione, ovvero di dichiarare le decadenza della convenzione in relazione alla gravità dell'inadempimento.

3. L'escussione della polizza fidejussoria non pregiudica il diritto alla corresponsione delle eventuali spese aggiuntive relative all'esecuzione d'ufficio di cui al comma 2.

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie che non si fossero potute definire in via amministrativa sarà competente l'autorità giudiziaria presso il Foro di Oristano.

Articolo 12

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge n. 47 del 28.09.1985 e successive modificazioni, si allega al presente atto sotto la lettera "____" il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Oristano in data _____. Il dirigente del Settore Sviluppo del Territorio mi dichiara che da tale data ad oggi non sono intervenute modifiche allo strumento urbanistico.

Articolo 13

Tutte le spese inerenti la presente convenzione sono a carico dei lottizzanti. Ai sensi del D.P.R. n°131 del 26.04.1986, si chiede la registrazione a tassa fissa, in quanto il trasferimento del diritto di proprietà avviene in favore di un Ente Territoriale. Agli effetti fiscali e delle imposte di registro ed ipotecarie si invocano i benefici previsti dall'art.32 del D.P.R. 601/1973.

E richiesto, io Segretario, ho ricevuto il presente atto scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura, compresi gli allegati, ai comparenti che, su mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono.

Occupa numero _____ intere facciate e parte della _____ sin in qui.